

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N°63

Ai sensi dell'art. 63, della LR n°05/2007
e art. 17 del D.P.R. 20/03/2008, n. 086/Pres.

ELABORATO:

- Verifica di Assoggettabilità a VAS



PROGETTO: arch. CASTELLETTO Golfredo.

Azzano Decimo, dicembre 2012

Premessa e quadro normativo

L'analisi in argomento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed alle relative disposizioni normative di recepimento nazionali di cui al D.Lgs. n°152/2006.

Il D.Lgs. medesimo ha l'obiettivo "di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. [...]" (art. 4, comma 3). "[...] la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente (VAS) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile [...]" (art. 4, comma 4, lettera a)).

All'art. 6, comma 3, il Decreto in parola inoltre dispone che "Per i piani e i programmi [...] che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi [...], la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento." E all'art. 6, comma 3bis, dispone che "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli [...] che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente [...]".

Infine, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della LR n°16/2008 "1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) *proponente*: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) *autorità procedente*: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) *autorità competente*: la Giunta comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente."

L'art. 63, comma 5, della LR n°5/2007, così recita: "[...] 5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:

a) *adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR; [...]*”.

Il regolamento di attuazione (DPRReg. n°086/Pres./2008) all'art. 17, prevede inoltre che: “[...] Ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che:

- a) *rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente; [...]*
- d) *hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura [...]; [...]*
- f) *hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali; [...]*”.

Dal corposo riassunto normativo sopra evidenziato si desume pertanto che:

- la variante al PRGC in parola rientra tra quelle di cui all'art. 63, comma 5, della LR n°5/2007 e di cui all'art. 17, del DPRReg./Pres./2008;
- conseguentemente rientra tra quelle varianti non sostanziali *di piccole aree a livello locale* di cui alla LR n°16/2008, art. 4, comma 2, lettera a) e del D.Lgs. n°152/2006, art. 6, comma 3;
- con ciò, detta variante al PRGC, è sottoposta alla cosiddetta verifica di assoggettabilità (*effetti significativi sull'ambiente*) di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) e art. 12, del medesimo Decreto statale da parte della Giunta Comunale *sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo*.

Descrizione della Variante

La variante n°63 intende introdurre modifiche non sostanziali al PRGC in vigore, nonché alla variante n. 62 adottata con DCC. n. 56 dd. 24/07/2012, a seguito di una specifica richiesta del Servizio Progettazione e Gestione Patrimonio del Comune di Azzano Decimo che ha predisposto un progetto per la realizzazione di un'area a parcheggio contestualmente alla realizzazione del Parco Urbano di Tiezzo.

La modifica è limitata all'ampliamento dell'esistente ZTO “S” n. 26 e specificatamente di ulteriore area destinata a Nucleo Elementare Verde.

Verifica di assoggettabilità

La verifica viene esperita sulla base dell'allegato I°, della parte II^a, del D.Lgs. n°152/2006 e quanto segue corrisponde quindi ai punti indicati dall'allegato medesimo.

1. Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

VERIFICA:

La modifica azzonativa proposta consente all'amministrazione comunale di dare attuazione al progetto del parcheggio e contestualmente del Parco Urbano di Tiezzo, entrambi afferenti alle zone centrali della frazione suddetta che fungeranno da area di sosta e parcheggio degli automezzi gravanti sulla frazione stessa nonché di dare ai cittadini ivi residenti la possibilità di usufruire di un'area a forte valenza paesaggistico-ambientale, attraverso dei percorsi ed allestimenti che consentono di beneficiare della bellezza ed unicità della zona interessata dal

parco, contribuendo così a valorizzare le risorse naturali esistenti (alberi, siepi, corso d'acqua del fiume Fiume).

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

VERIFICA:

L'analisi riferita a tale aspetto risulta sufficientemente illustrata nel precedente punto. La modifica proposta risulta invece ininfluyente per gli altri piani o programmi in quanto la previsione di realizzazione del parcheggio è già prevista dal PRGC, mentre l'area a parco, di fatto, non modifica sostanzialmente il rapporto aree urbanizzate-aree verdi.

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

VERIFICA:

La realizzazione del Parco Urbano di Tiezzo favorirà la formazione di un'area utile anche per gli abitanti della frazione in quanto favorirà l'utilizzo della medesima come momento di svago e relax e contribuirà a migliorare la qualità della vita. Pertanto il bilanciamento con l'adiacente centro abitato antropicamente infrastrutturato, aumenta il grado di sostenibilità complessiva di tutta l'area urbana nel suo complesso.

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

VERIFICA:

La modifica proposta risulta ininfluyente in tal senso e ciò è desumibile dall'analisi dei precedenti punti.

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

VERIFICA:

La modifica proposta risulta ininfluyente in tale ambito per gli stessi motivi sopra indicati.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

VERIFICA:

L'analisi riferita a tale aspetto risulta complessivamente e sufficientemente analizzata nei precedenti punti. Non si ritiene quindi che la modifica cartografica proposta incida sugli impatti già potenzialmente attivabili dalle previsioni di PRGC oggi vigenti né sui rischi per la salute.

Conclusioni

Si ritiene in conclusione che le lievi modifiche azzonative sopra illustrate non comportano la necessità di redigere una valutazione ambientale strategica in quanto, di fatto,

non costituiscono una modifica delle previsioni di piano vigente ma semplicemente un perfezionamento delle procedure in esso previste.

IL PROGETTISTA
arch. Golfredo Castelletto

\\W2003\gruppi\Urbanistica-EdiliziaPrivata\GOLFREDO\URBANISTICA\VARIANTI\VARIANTE 63-PARCO TIEZZO\VAS\VAS-var 63.doc